CAMERA DEI DEPUTATI N. 1478

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TEODORI, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BALDELLI, BOATO, BONINO EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TESSARI ALESSANDRO

Presentata il 6 marzo 1980

Istituzione dell'anagrafe patrimoniale per i parlamentari

COLLEGHI DEPUTATI! — Tra le motivazioni addotte nel 1974 dai sostenitori della legge sul finanziamento pubblico dei partiti primeggiava l'esigenza di risanare la vita politica, garantendo la trasparenza dei bilanci delle forze politiche e rimuovendo i condizionamenti cui esse erano soggette a causa delle frequenti e ovviamente non disinteressate « regalie » di enti pubblici e privati. Allora autorevolmente si disse e si promise che la legge 2 maggio 1974, numero 195, avrebbe dovuto essere accompagnata da altri interventi legislativi, tali da eliminare qualsiasi residua diffidenza nei confronti della cosiddetta classe politica.

Naturalmente simili assicurazioni non ebbero alcun seguito: dopo l'approvazione del provvedimento sopra richiamato sono venuti alla luce nuovi scandali che hanno visto coinvolti esponenti politici e parlamentari di quelle stesse formazioni che così solennemente si erano pronunciate per la moralizzazione della vita politica.

Successivamente, l'esito del *referendum* sulla legge del finanziamento pubblico dei partiti ha rivelato gli umori dell'opinione pubblica, la sua crescente sfiducia verso una concezione privatistica del « fare politica », una profonda delusione per gli impegni mai assolti. Da qui un nuovo carosello di promesse e perfino di... autocritiche da parte dei gruppi non abrogazionisti, le quali, peraltro, si sono dimostrate come al solito poco più che vuote parole; mentre, nel frattempo, la pratica del clientelismo, della corruzione, delle truffe, delle malversazioni a sfondo politico non è cessata, come del resto ampiamente documentato da interrogazioni e in-

terpellanze presentate dal gruppo radicale. Da queste si evince anche come non raramente su alcuni parlamentari cada l'attenzione dell'autorità giudiziaria per accertare la commissione da parte degli stessi di reati patrimoniali.

Questo il contesto in cui si pone la presente proposta di legge, diretta ad istituire l'« anagrafe patrimoniale per i parlamentari », cioè a pubblicizzare le situazioni di ricchezza dei rappresentanti del popolo, affinché il sospetto diffuso – e sovente non privo di fondamento – possa cedere finalmente il passo alla chiarezza e l'eventuale scorrettezza di singoli deputati o senatori non significhi discredito per le stesse istituzioni parlamentari.

L'impostazione del progetto è piuttosto semplice, tale da non richiedere eccessive illustrazioni. Pare tuttavia opportuno rendere conto di alcune particolari opzioni cui si sono attenuti i proponenti. Si è partiti innanzitutto dal presupposto che una simile legge, proprio per le aspettative che ingenera nell'opinione pubblica, non debba esporsi al rischio – in cui non di rado incorrono provvedimenti legislativi votati dalle Camere – di non trovare immediata applicazione e di dover attendere l'emanazione di norme regolamentari per la sua attuazione, integrazione o interpretazione. Per questo ci si è limitati ad individuare nei soli parlamentari i soggetti politici tenuti a presentare apposita dichiarazione sul proprio stato patrimoniale. L'estensione contestuale degli obblighi previsti dalla proposta di legge (e quindi dei controlli conseguenti) ad altre categorie di politici (consiglieri regionali, consiglieri comunali, sia pure dei capoluoghi di provincia) non avrebbe avuto altro significato che l'approvazione di un testo il cui valore sarebbe poco più di una dichiarazione di buone intenzioni, stante la difficoltà, poi, di creare e mettere in moto meccanismi e organi di effettivo accertamento sulle dichiarazioni rese. Già un'indagine che sia accurata (tale quindi che sia in grado di garantire sulla sua attendibilità) su 920 parlamentari appare poco credibile, soprattutto se si intende soddisfare l'esigenza di ultimare le operazioni di controllo entro tempi congrui che non devono superare l'anno, altrimenti verrebbe meno gran parte degli effetti e degli scopi che la legge stessa deve prefiggersi.

Proprio per queste ragioni si è realisticamente ravvisata la necessità di procedere agli accertamenti delle dichiarazioni compilate dai parlamentari con il metodo del « campione », sottoponendo cioè a indagine non più di 65 deputati e di 35 senatori sorteggiati annualmente tra coloro che hanno provveduto a presentare i rendiconti della propria situazione patrimoniale. Si è in ogni caso previsto di procedere d'ufficio anche all'accertamento delle situazioni patrimoniali dei parlamentari « inadempienti », quelli cioè che hanno omesso di depositare nei termini stabiliti dall'articolo 1 le dichiarazioni suddette.

Quanto al tipo della dichiarazione cui i parlamentari sono tenuti, occorre precisare che essa è altra cosa rispetto alla dichiarazione tributaria, la quale non è atta a garantire la « trasparenza » della situazione patrimoniale dei singoli parlamentari complessivamente considerata (avendo cioè riguardo anche alla eventuale comunanza di interessi patrimoniali con altri membri delle loro rispettive famiglie, fino al secondo grado). Infatti, la semplice dichiarazione tributaria può fornire informazioni solo in ordine ai flussi positivi e negativi del reddito imputabile al soggetto in un dato periodo di tempo e non in ordine alla situazione patrimoniale del medesimo soggetto (ad esempio: la dichiarazione tributaria non dà indicazioni sui cespiti che non hanno generato reddito nel periodo considerato, sugli investimenti, eccetera). In secondo luogo la dichiarazione tributaria nulla dice riguardo ai cespiti di reddito che non concorrono alla formazione della base imponibile (cioè i cespiti esenti, quelli assoggettabili a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta). Infine la dichiarazione tributaria ordinariamente non fornisce notizie sui redditi degli altri soggetti componenti la cosiddetta unità impositiva (i familiari).

Dall'articolo 1 del testo che si va commentando, e in particolare dall'indicazione in dettaglio dei propri interessi economici

e patrimoniali che il parlamentare deve rivelare, emerge con sufficiente chiarezza il concetto di « patrimonio », rilevante ai fini della dichiarazione: in esso sono fatti rientrare non solo i diritti sui beni (situati sia sul territorio nazionale che all'estero), ma anche i rapporti obbligatori e le situazioni di fatto che abbiano effetto di benessere economico per il soggetto, in quanto costituiscono fonte di ricchezza. L'obbligo di esporre anche la situazione patrimoniale dei propri congiunti, nel caso che sussistano interessi comuni, deriva poi dall'evidente necessità di scoraggiare la pratica elusiva dell'intestazione fiduciaria.

Le dichiarazioni così rese dai parlamentari sono sottoposte, nei limiti, sopra già indicati del sorteggio e del procedimento d'ufficio, al vaglio di un « comitato tecnico » composto da 20 esperti in materia finanziaria, tributaria e commerciale scelti nei modi indicati dall'articolo 2, che detta anche particolari disposizioni per garantire lo svolgimento del lavoro di accertamento, ad essi affidato, in maniera imparziale. In questa direzione è stato previsto che essi, oltre che godere dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, per i membri delle commissioni tributarie, vengano, per tutta la durata del loro incarico, posti fuori ruolo se dipendenti statali o, se dipendenti delle società di revisione, debbano sospendere la loro attività professionale. Nello stesso contesto di « garanzie » si colloca anche il particolare trattamento economico di cui i membri del « comitato tecnico » verrebbero a beneficiare.

L'attività del Comitato tecnico – a cui sono attribuiti gli stessi poteri dell'amministrazione finanziaria dello Stato e la possibilità di avvalersi per l'effettuazione delle indispensabili indagini della stessa Guardia di finanza – si conclude con la redazione di relazioni annuali sui risultati degli accertamenti compiuti. Tali relazioni – stampate e diffuse a cura dei Presidenti delle Camere – permettono all'opinione pubblica di esercitare quei controlli ed eventualmente di porre in essere quelle sanzioni politiche che contribuiscono a rendere più dignitosa e nello stesso tempo più rappresentativa la funzione parlamentare.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(*Dichiarazione patrimoniale dei parlamentari*).

I deputati e i senatori della Repubblica, nel periodo compreso tra il 1° e il 30 maggio di ogni anno, sono tenuti a presentare al Presidente della Camera cui appartengono una dichiarazione debitamente sottoscritta nella quale sia esposta la situazione patrimoniale complessiva propria e dei congiunti fino al secondo grado, nel caso sussistano interessi comuni relativa all'anno solare precedente a quello in cui è resa la dichiarazione stessa.

Tale dichiarazione deve indicare specificamente:

1) un dettaglio degli investimenti mobiliari (azioni ordinarie, privilegiate, di risparmio, di godimento; quote; obbligazioni; obbligazioni convertibili in azioni; quote di fondi di investimento sia italiani che esteri);

2) un dettaglio degli investimenti immobiliari, ivi inclusi gli investimenti in diritti industriali, attuati nel periodo indicato, in Italia e all'estero;

3) un dettaglio delle operazioni comunque relative ai beni di cui ai numeri precedenti quali: vendita, riporto, pegno e usufrutto di azioni, nonché contratti di *leasing* o a termine, aventi ad oggetto tali beni;

4) un dettaglio degli acquisti di beni immobili di valore superiore ai cinque milioni di lire;

5) un dettaglio dei contratti di locazione di immobili, stipulati in qualità di locatario, e di *leasing*, nonché l'elenco di quei beni, mobili e immobili, di valore superiore ai cinque milioni di lire di cui si ha la materiale disponibilità;

6) un dettaglio dei contratti relativi a cessioni, a qualsiasi titolo di beni in

favore di terzi quali: donazioni, debiti, contratti con terzi, remissioni di debiti; nonché di ogni passività bancaria.

Unitamente a tale dichiarazione i deputati e i senatori devono produrre:

a) copia degli statuti delle società per azioni, a responsabilità limitata, in accomandita per azioni non quotate in borsa, delle quali si possiedono azioni; nonché copia dei verbali di assemblea recanti l'approvazione di bilanci e rendiconti; copia degli atti costitutivi di società di qualsiasi tipo (semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, di armamento, di associazioni fra artisti e professionisti); nonché copia dei contratti costitutivi di imprese familiari, con relative convenzioni su riparto degli utili, a cui si partecipa; copia dei contratti di associazione stipulati nel periodo considerato;

b) copia della dichiarazione dei redditi o del certificato di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativi al medesimo periodo.

ART. 2.

(*Istituzione del « Comitato tecnico per la anagrafe patrimoniale dei deputati e dei senatori della Repubblica* »).

I Presidenti delle Camere entro il 30 giugno trasmettono le dichiarazioni e la relativa documentazione ricevute ai sensi del precedente articolo al « Comitato tecnico per l'anagrafe patrimoniale dei deputati e dei senatori della Repubblica ».

Tale Comitato è composto da 20 esperti in materia finanziaria, tributaria e commerciale, nominati separatamente dieci dal Presidente della Camera e dieci dal Presidente del Senato, sentite le relative conferenze dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

I componenti del Comitato di cui ai precedenti commi sono scelti tra: i magistrati ordinari, gli avvocati dello Stato, i professori universitari di ruolo nelle materie indicate nel precedente comma, i fun-

zionari della carriera direttiva del Ministero delle finanze, i funzionari delle società di revisione contabile sottoposte al controllo della CONSOB ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216, e dei decreti del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, nn. 136 e 137.

I componenti del Comitato devono godere dei requisiti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *g*) dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

I componenti del Comitato, se appartengono ad alcune delle amministrazioni dello Stato, vengono collocati fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico; se esercitano attività professionale o se sono dipendenti delle società di revisione sono tenuti a sospenderla per tutta la durata dell'incarico, dandone comunicazione ai rispettivi ordini professionali.

I componenti del Comitato godono dello stesso trattamento economico riservato ai deputati.

ART. 3.

(*Funzioni e poteri del Comitato di cui al precedente articolo*).

Il Comitato entro il 30 settembre cura l'immediata pubblicazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 1 della presente legge e compila l'elenco dei deputati e dei senatori che non hanno provveduto a depositarla.

Entro lo stesso termine il Comitato provvede al sorteggio di 65 deputati e 35 senatori da sottoporre a indagini ai fini di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese. Il Comitato provvede altresì, d'ufficio, all'accertamento della situazione patrimoniale dei deputati e dei senatori che non hanno presentato la dichiarazione di cui alla presente legge.

Per lo svolgimento delle sue funzioni al Comitato sono attribuiti gli stessi poteri dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, di cui agli articoli 31, 32, 33, 34, 35, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Per

l'effettuazione delle necessarie indagini il Comitato può direttamente avvalersi della guardia di finanza, secondo le intese a tal fine intercorse tra i Presidenti delle Camere e il comando di tale corpo.

Il Comitato può utilizzare per l'accertamento in rettifica delle dichiarazioni di cui alla presente legge o per l'accertamento d'ufficio qualsiasi dato o notizia di cui venga comunque a conoscenza.

ART. 4.

(*Pubblicazione e diffusione della relazione finale*).

Entro un anno dal giorno del sorteggio di cui al secondo comma dell'articolo 3 della presente legge, il Comitato trasmette ai Presidenti delle Camere una relazione sui risultati delle indagini compiute.

I Presidenti delle Camere ne cureranno la stampa e la diffusione.

Tale relazione verrà anche inoltrata ai competenti uffici distrettuali delle imposte che potranno avvalersene ai sensi di legge.

ART. 5.

(*Copertura finanziaria*).

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire centotrenta milioni in ragione d'anno, si provvede per l'anno finanziario 1980, a carico dei capitoli 1006 e 1007 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con i propri decreti le relative variazioni di bilancio.